

# COMUNE DI VICOLUNGO

## Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N. 4

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza .... ordinaria di ..... PRIMA ..... convocazione – seduta ..... PUBBLICA.....

OGGETTO: Esame ed approvazione Convenzione per l'esercizio del servizio di Polizia Locale nei Comuni di Vicolungo e Mandello Vitta (art.30 e 42 comma 2 lett.C D.Lgs. 18.08.2000 n.267).

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTQUATTRO del mese di MARZO alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

|            |            |             | presenti | assenti |
|------------|------------|-------------|----------|---------|
| VICENZI    | MARZIA     | Sindaco     | X        |         |
| PERETTI    | SABRINA    | Consigliere |          | X       |
| MOZZATO    | MASSIMO    | "           |          | X       |
| DEAGOSTINI | MARCO      | "           | X        |         |
| PROVERBIO  | UGO        | "           | X        |         |
| GAVINELLI  | LORELLA    | "           | X        |         |
| BERMANI    | LORETTA    | "           | X        |         |
| MAFFE'     | ALESSANDRO | "           | X        |         |
| CODINI     | MATTEO     | "           | X        |         |
| FERRARI    | MAURO      | "           | X        |         |
| GHITTINO   | ANDREA     | "           |          | X       |
| CAFFINO    | CESARE     | "           | X        |         |
| ILARIA     | GIUSEPPE   | "           | X        |         |
|            |            | Totali      | 10       | 3       |

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Francesco LELLA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione per l'esercizio del servizio di Polizia Locale nei Comuni di Vicolungo e Mandello Vitta (art.30 e 42 comma 2 lett.C D.Lgs. 18.08.2000 n.267).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che l'art.30 del T.U.E.L., giusto decreto legislativo 18.08.2000 n.267 e s.m.i., consente ai Comuni la stipulazione di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- Premesso che la legge n.65/1986 nel disciplinare le funzioni degli uffici di polizia municipale, prevede lo svolgimento associato delle funzioni previa definizione di accordi tra le amministrazioni interessate;
- Premesso che i Comuni di Vicolungo e Mandello Vitta nell'ambito delle forme associative e di collaborazione tra enti, di cui alle su richiamate disposizioni normative, intendono potenziare in forma associata, alcuni servizi di Polizia Locale;
- Preso atto che la ricerca di soluzioni organizzative a livello intercomunale trova sintesi nello schema di convenzione per l'esercizio del servizio di Polizia Locale nei Comuni di Vicolungo e Mandello Vitta che si compone di n.7 (sette) articoli, portato all'esame del Consiglio ed allegato al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale;
- Udita la relazione del Sindaco che descrive i motivi per i quali si è ritenuto opportuno proporre una Convenzione con il Comune di Mandello Vitta, chiarendo che il Comune di Mandello Vitta rimborserà quota parte del costo del personale, fermo restando che si è precisato nella Convenzione che sede del servizio convenzionato resta Vicolungo;
- Sentito il Consigliere Ilaria che chiede conferma che in caso di necessità il servizio di polizia sarà garantito prioritariamente nel Comune di Vicolungo;
- Il Sindaco conferma la circostanza;
- Visto l'art.30 del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.
- Vista la Legge Regionale n.58/1987 e s.m.i.
- Visto l'art.42 , comma 2 , lettera C del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.
- Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.18.08.2000 n.267 in merito alla regolarità tecnica del presente atto dal responsabile del servizio competente;
- Ad unanimità dei voti resi per alzata di mano

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse ampiamente in narrativa ed ai sensi dell'art.30 del T.U.EL. n.267/2000 e s.m.i., lo schema di convenzione per l'esercizio del servizio di Polizia Locale nei Comuni di Vicolungo e Mandello Vitta, costituito da n.7 (sette) articoli ed allegato alla presente deliberazione sotto il punto A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Sindaco la sottoscrizione della Convenzione ad avvenuta esecutività del presente atto.

Pareri ai sensi dell'art.49, comma 1 e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs n.267/2000:

**F   C**

☐ ☐ Il responsabile del servizio segreteria-finanziario:  
(F. Moretti) \_\_\_\_\_

☐ ☐ Attestazione di copertura finanziaria:  
(F. Moretti) \_\_\_\_\_

☐ ☐ Il responsabile del servizio demografico-vigilanza-commercio:  
(F. Barbieri) \_\_\_\_\_

☐ ☐ Il responsabile del Servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:  
(M. Deagostini) \_\_\_\_\_

Vicolungo, \_\_\_\_\_

**F** = favorevole  
**C** = contrario

Il Vice Sindaco  
(Lorella Gavinelli)

Il Sindaco  
(Marzia Vicenzi)

Il Segretario Comunale  
(Francesco Lella)

Pubblicazione n. ....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il ..... e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
(Lella Dr. Francesco)

Copia conforme all'originale

Vicolungo, .....

Il Segretario Comunale  
(Lella Dr. Francesco)

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data \_\_\_\_\_ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo, .....

Il Segretario Comunale  
(Lella Dr. Francesco)

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**  
**NEI COMUNI DI VICOLUNGO (NO) E MANDELLO VITTA (NO)**  
**(ART. 30 E 42 COMMA 2 LETT. C) D.LGS. 18.08.2000 N.267)**

L'anno Duemilaundici, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Vicolungo, presso la sede municipale in Piazza Mazzini n.2:

TRA

- Il **Comune di Vicolungo** (NO), c.f. 00437100035, rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Marzia Vicenzi, che agisce in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_,
- Il **Comune di Mandello Vitta** (NO), c.f. 80005350030, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Aldo Pastore, che agisce in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_,

PREMESSO

- che essi Comuni, nell'ambito delle forme associative e di collaborazione tra Enti, in esecuzione degli artt. 30 e 42, comma 2, lett. c, d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., intendono addivenire ad un esercizio in forma associata del Servizio di Polizia Locale;
- che i detti artt. 30 e 42, comma 2, lett. c, d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., consentono espressamente ai Comuni di stipulare Convenzioni per la gestione in forma associata dei Servizi non aventi natura economica.
- che il Comune di Vicolungo, con suddetta deliberazione C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_, ha provveduto all'approvazione dello schema del presente atto di Convenzione;
- che il Comune di Mandello Vitta, con suddetta deliberazione C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_, ha provveduto all'approvazione dello schema del presente atto di Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i Comuni di cui in premessa, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula:

**Art.1 – Oggetto e costituzione**

- 1) E' costituito con la sottoscrizione del presente atto, il servizio di Polizia Locale convenzionato di cui alla legge n. 65/1986, tra i Comuni di Vicolungo e Mandello Vitta.

2) L'attività del Servizio convenzionato comprende l'espletamento di tutte le funzioni e compiti conferiti dalla legge e dai regolamenti ai Comuni in materia di Polizia Locale: Amministrativa, Urbana, Rurale, Giudiziaria, Veterinaria, Igienico-sanitaria, Cimiteriale ecc.; di Vigilanza e controllo del territorio e nelle materie di competenza del Codice della Strada (D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii.) e delle ulteriori competenze attribuite per legge, con espressa esclusione: delle funzioni di Autorità di Pubblica Sicurezza di competenza dei singoli Sindaci in esecuzione all'art. 1 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e ss.mm.ii., ed in genere delle ulteriori competenze proprie del Sindaco in materia di Polizia Giudiziaria, di Autorità Sanitaria Locale e Veterinaria, di Polizia Mortuaria, di Organo di Protezione Civile, oltre al potere di ordinanza quale Ufficiale di Governo.

I proventi delle sanzioni e gli introiti comunque derivanti dall'applicazione delle norme disciplinati, a qualsiasi titolo le materie di competenza della Polizia Locale, sono versati alla tesoreria del Comune competente per territorio, secondo le modalità in vigore presso ogni singolo Comune convenzionato.

#### **Art.2 – Durata, scioglimento, recesso**

1) Il termine della durata della presente Convenzione, è fissato alla data del 31/12/2014, fatta salva la facoltà dei Comuni di sciogliere anticipatamente la Convenzione per concorde volontà.

2) E' prevista la facoltà di scioglimento unilaterale, con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della comunicazione di risoluzione, trasmessa dal Sindaco del Comune recedente a mezzo raccomandata a.r..

3) E' escluso il tacito rinnovo.

#### **Art.3 - Modalità di svolgimento del servizio**

1) Il personale di Polizia Locale in servizio presso il Comune di Vicolungo, individuato quale Comune capo Convenzione, presterà servizio, anche per lo svolgimento delle pratiche relative al Comune di Mandello Vitta, presso la sede municipale di Vicolungo, ferme restando le specifiche necessità operative sul territorio di Mandello Vitta (controlli, sopralluoghi, ecc.), secondo l'articolazione di orario e le direttive definiti dal Sindaco del Comune capo Convenzione.

2) I costi del personale sono ripartiti come segue:

il 94,45% del costo complessivo è a carico del Comune di Vicolungo,

il 5,55% del costo complessivo è a carico del Comune di Mandello Vitta;

3) Il rapporto organico del personale rimane in capo al Comune di Vicolungo, mentre il rapporto funzionale si instaura nei confronti dei due Comuni, in quanto con la presente Convenzione non si costituisce un nuovo Ente ma si disciplina un rapporto di natura convenzionale.

#### **Art. 4 – Collegio dei Sindaci**

1) Ai fini di perseguire un'efficace e funzionale gestione del Servizio è costituito il Collegio dei Sindaci, composto di diritto dai Sindaci *pro tempore* dei Comuni contraenti, come organo di consultazione.

2) A garanzia dell'esatta applicazione della presente Convenzione il Collegio dei Sindaci avrà libero accesso a tutti gli atti relativi all'attuazione della medesima e dei reciproci impegni, compresa l'esatta previsione in bilancio delle reciproche spese.

#### **Art. 5 – Ripartizione delle spese**

1) Ognuno dei Comuni contraenti concorrerà in misura proporzionale alla quota di costo assegnata ai sensi del precedente "art. 3, comma 2" al sostegno delle spese derivanti dall'erogazione del trattamento economico fondamentale dovuto al dipendente assegnato al Servizio convenzionato, comprensivo degli oneri sociali per contributi previsti dal vigente C.C.N.L. - EE.LL.; sono altresì comprese nel riparto le spese riferite alla partecipazione dei dipendenti a convegni, giornate di studio, seminari, comunque attinenti all'attività professionale dei medesimi, che verranno autorizzate e liquidate dal Comune di Vicolungo.

2) Le spese di viaggio per recarsi dal Comune capofila all'altra sede, calcolate sulla base della tariffa A.C.I. riferita al mezzo in uso, sono a carico del Comune di Mandello Vitta.

3) Al fine di garantire l'erogazione degli emolumenti di cui al precedente comma 1, il Comune di Vicolungo si obbliga all'anticipazione mensile degli stessi, predisponendo nella parte passiva del proprio bilancio annuale gli stanziamenti relativi e nella parte attiva del medesimo bilancio la previsione delle somme che si presume di riscuotere dal Comune di Mandello Vitta, il quale si obbliga al pagamento trimestrale degli emolumenti di cui al comma 1, predisponendo nella parte passiva del proprio bilancio annuale gli stanziamenti relativi.

4) E' inoltre riconosciuta fin d'ora la potestà del conferimento da parte del Sindaco di Vicolungo, previa comunicazione al Sindaco di Mandello Vitta, sussistendone le condizioni, delle funzioni di responsabile del Servizio e/o di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 107, d.lgs. n. 267/2000; il trattamento

economico derivante dal conferimento di dette funzioni sarà erogato dal Comune di Vicolungo ed inserito nel riparto delle spese.

5) Sono esclusi dal riparto gli emolumenti che ogni Comune, nell'esercizio autonomo dell'attività di servizio dell'Ufficio di Polizia Locale, possa erogare a titolo diverso, come indennità di missione, lavoro straordinario ove spettante, o altri compensi consentiti dalla legge.

#### **Art. 6 - Obblighi**

1) A garanzia dell'esatto adempimento dei reciproci obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione, i Comuni si obbligano rispettivamente:

a) Il Comune di Vicolungo provvederà alla trasmissione al Comune di Mandello Vitta, almeno quaranta giorni prima del termine legale per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto previsionale della spesa riferita agli emolumenti dei dipendenti in Convenzione dovuti nel corso dell'anno di riferimento ed almeno quaranta giorni prima del termine legale dall'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio di riferimento, il rendiconto della spesa sostenuta per la corresponsione di tutti gli emolumenti dei dipendenti in Convenzione dovuti nel corso dell'anno di riferimento.

b) Il Comune di Mandello Vitta provvederà nel corso dell'anno, sulla base del rendiconto previsionale della spesa presunta per la corresponsione degli emolumenti ai dipendenti in Convenzione, al pagamento in rate trimestrali uguali; inoltre, entro la data di approvazione del conto consuntivo di riferimento, al pagamento del saldo della spesa sostenuta dal Comune di Vicolungo, sulla base del rendiconto della spesa sostenuta.

2) Entrambi i Comuni si obbligano, inoltre, ad astenersi, per la durata della presente Convenzione, dall'adozione di atti e/o provvedimenti contrari alla medesima, fatta salva la facoltà di recesso unilaterale, previa notifica della deliberazione consiliare di recesso, nei sopra detti termini di giorni sessanta antecedenti la data del recesso.\* /

#### **Art. 7 – Oneri ed effetti fiscali.**

Il presente atto di Convenzione non è soggetto ad obbligo di registrazione, ai sensi dell'art. 1, della Tabella unita alla Tariffa – Parte II del DPR 26.04.1986 n. 131 e ss.mm.ii.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

COMUNE DI VICOLUNGO

COMUNE DI MANDELLO VITTA